



**Camera di Commercio  
Mantova**

# **GUIDA AL DIRITTO ANNUALE**

**AGGIORNATA AL 14 FEBBRAIO 2017**

**A cura di:  
Fino Carmela  
Modesti Flavia**

## **1. Regole generali del diritto annuale**

- 1.1. *Soggetti obbligati al pagamento*
- 1.2. *Soggetti non obbligati al pagamento*
- 1.3. *Rilascio certificazione*

## **2. Pagamento**

- 2.1. *Determinazione degli importi*
- 2.2. *Arrotondamenti e modalità di calcolo*
- 2.3. *Come si paga*
- 2.4. *Compilazione del modello F24*
- 2.5. *Quando si paga*
- 2.6. *Imprese di prima iscrizione*

## **3. Casi particolari**

- 3.1. *Liquidazione o inattività*
- 3.2. *Concordato preventivo e amministrazione straordinaria*
- 3.3. *Decesso del titolare di impresa individuale*
- 3.4. *Trasferimento sede*
- 3.5. *Trasformazioni*
- 3.6. *Esercizio a cavallo d'anno*
- 3.7. *Esercizio prolungato*
- 3.8. *Fusione societaria*
- 3.9. *Scissione*
- 3.10. *Cessione d'azienda*
- 3.11. *Imprese cancellate d'ufficio*
- 3.12. *Imprese inattive*
- 3.13. *Nuove unità locali già attive*

## **4. Compensazione**

## **5. Rimborso**

## **6. Ravvedimento operoso**

- 6.1. *Come si applica il ravvedimento*
- 6.2. *Codici tributo*
- 6.3. *Inefficacia del ravvedimento*

## **7. Sanzioni**

- 7.1. *Violazioni nel pagamento del diritto annuale*

- 7.2. *Iscrizione a ruolo*
- 7.3. *Riesame della posizione in autotutela*
- 7.4. *Ricorso avverso cartella di pagamento*
- 7.5. *Prescrizione*

## **8. Contatti**

- 8.1. *Orari e contatti*

## **9. Modulistica**

## **10. Normativa**

## 1. Regole generali del diritto annuale

**Il diritto annuale è il tributo dovuto alla Camera di Commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, e da ogni soggetto iscritto nel R.E.A., Repertorio Economico Amministrativo, (associazioni, fondazioni, enti, comitati, organismi religiosi).**

**Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è iscritta o annotata la sede principale dell'impresa e le sue eventuali sedi secondarie e unità locali.**

**Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede, devono versare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.**

Le imprese con sede legale all'estero devono versare alla Camera di Commercio di iscrizione, un diritto per ogni unità locale o sede secondaria.

**La misura del diritto annuale è stabilita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.**

La Camera di Commercio di Mantova ogni anno, in prossimità della scadenza, tramite PEC, invia a ciascuna impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese una comunicazione informativa contenente i dati necessari all'autodeterminazione del diritto dovuto, le modalità e i termini di pagamento.

L'obbligo di versamento discende direttamente dalla norma di legge (art. 18 della legge n. 580/1993 e dal decreto che fissa gli importi del diritto per ogni annualità) e non dalla ricezione dell'informativa.

La casella di Posta Elettronica Certificata è lo strumento di dialogo tra la Pubblica Amministrazione e le imprese per cui si invita coloro che non vi abbiano ancora provveduto a procedere al relativo deposito al Registro delle imprese.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni.

### **CASI PARTICOLARI:**

- In caso di difformità tra il reale numero di unità locali dell'impresa e il numero di unità locali presenti nella scheda impresa allegata all'informativa, si invita a verificare quanto dichiarato al Registro Imprese così da presentare le eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione.
- In caso di discordanza del codice fiscale rispetto a quello indicato nella nota informativa, si invita a contattare il Registro delle Imprese per le necessarie verifiche e denunce di variazione.

- Le imprese e le unità locali che abbiano cessato l'attività al 31 dicembre e la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio, sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno successivo all'anno di cessazione dell'attività.
- I soggetti che si cancellano dal Registro delle Imprese e dal R.E.A. nel corso dell'anno, sono tenuti a versare l'intero importo dovuto: non è prevista la possibilità di frazionare il diritto ai mesi di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A.

## 1.1 Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenute al pagamento del diritto annuale:

- tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese
- i soggetti R.E.A.

se iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) al 1° gennaio o nel corso dell'anno di riferimento.

**La cessazione dell'attività non comporta l'automatica cancellazione dal Registro delle Imprese:** un'impresa che dichiara di avere cessato l'attività diventa semplicemente un'impresa inattiva, iscritta al Registro delle Imprese e quindi soggetta al pagamento del diritto annuale.

**Il diritto annuale è dovuto per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e l'obbligo di pagamento cessa solo con la cancellazione dal Registro delle Imprese.**

## 1.2 Soggetti non obbligati al pagamento

Le cause di cessazione dell'obbligo di pagamento del diritto sono esclusivamente quelle previste nell'articolo 4 del D.M. 359/2001, di seguito indicate:

- l'impresa per la quale è stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento tranne i casi in cui sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- l'impresa individuale che cessa l'attività, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività;
- le società e gli altri soggetti collettivi che sono in stato di liquidazione, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro

delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale;

- le cooperative che siano state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa (art. 2545-septiesdecies c.c.) a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento.

#### **CASI PARTICOLARI:**

**Start-up innovative e incubatori certificati:** Il D.L. n. 179/2012 ha disposto l'esonero dal pagamento del diritto annuale per le imprese che chiedono l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese delle start-up innovative; l'esenzione, determinata dall'anno di costituzione, è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e dura non oltre il quarto anno dall'iscrizione.

### **1.3 Rilascio certificazione**

**Al 1° gennaio successivo alla scadenza annuale del diritto, è prevista l'inibizione al rilascio della certificazione da parte dell'ufficio Registro delle Imprese (Legge 27/12/1997 n. 449, art. 24, comma 35) per le imprese che non hanno versato il diritto annuale dovuto.**

Il blocco della certificazione è rimosso dopo il versamento di quanto dovuto:

- diritto annuale, sanzioni e interessi se non è decorso il termine per il ravvedimento operoso (vedi cap. 6);
- diritto annuale se il termine per il ravvedimento operoso è scaduto.

Al fine dello sblocco della certificazione, l'impresa deve trasmettere all'Ufficio Ragioneria la *quietanza di pagamento* del modello F24 o l'*attestato di avvenuta trasmissione: "ricevuto"*.

Per contattare l'ufficio vedi [cap. 8.1](#)

## **2. Pagamento**

### **2.1 Determinazione degli importi**

Ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina la misura del diritto annuale dovuto da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio dai soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese si applica:

- a) **in misura fissa**, per le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle Imprese; i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.), le società semplici e le società tra avvocati versano un diritto annuale transitoriamente fissato nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato
- b) **in misura commisurata al fatturato dell'esercizio precedente**, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

**Il diritto annuale non può essere frazionato in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.**

**Il versamento non può essere rateizzato e va eseguito in un'unica soluzione.**

**Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio è situata l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.**

<b>Imprese che pagano in misura fissa</b>
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) iscritte nella sezione speciale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
Unità locali e sedi secondarie di imprese estere
<b>Imprese che in regime transitorio pagano in misura fissa</b>
Società semplici agricole
Società semplici non agricole
Società di cui all'art. 16 c. 2 D.Lgs. 2/2/01 n. 96
Soggetti R.E.A.

Ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, **si considerano agricole le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle imprese agricole/imprenditori agricoli, anche se non fosse esplicitamente contenuta nella ragione sociale dell'impresa l'indicazione di società agricola.**

**Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria** del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale e indipendentemente dalla natura giuridica, il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato dell'esercizio precedente la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella che segue:

Scaglioni di fatturato		Misura fissa e aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	euro 200,00 (misura fissa)
Oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00)

Il fatturato è determinato secondo le indicazioni della **circolare ministeriale n. 19230 del 03/03/2009**.

Il diritto da versare si determina **sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.**

L'art. 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 ha stabilito che *“Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50%”.*

Le imprese di nuova iscrizione versano per l'anno di iscrizione l'importo stabilito dal primo scaglione di fatturato.

**ATTENZIONE:**

**dall'importo risultante dall'applicazione degli scaglioni di fatturato, va applicata la riduzione prevista per l'anno da versare.**



## 2.2 Arrotondamenti e modalità di calcolo

**Particolare attenzione deve essere posta agli arrotondamenti al fine di non eseguire versamenti incapienti.**

Per ogni impresa iscritta (come da nota circolare n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo) alla Camera di Commercio di Mantova l'importo dovuto si determina nel seguente modo:

1. si determina il diritto base della sede legale mantenendo cinque decimali;
2. sull'importo della sede, mantenendo cinque decimali, deve essere calcolato l'importo dovuto per ciascuna unità locale; l'importo così calcolato per ciascuna unità locale espresso con cinque decimali deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa;
3. dall'importo risultante va applicata la riduzione prevista per l'anno da versare. (vedi [paragrafo 2.1](#))
4. l'importo da versare alla Camera di Commercio mediante F24 è espresso in unità di euro. Al fine di arrotondare l'importo da versare all'unità di euro occorre prima esprimere l'importo al centesimo di euro e poi procedere all'arrotondamento all'unità. L'arrotondamento al centesimo è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso). Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, gli importi del diritto annuale da versare devono essere arrotondati per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite. Nei calcoli intermedi devono invece essere utilizzati cinque decimali. In presenza di un numero di decimali superiore a 5, l'arrotondamento al 5° decimale è effettuato secondo la regola matematica in base al 6° decimale (se il sesto decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto; se il sesto decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso);
5. in caso di versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, l'importo dovuto, incrementato della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, deve essere esposto nel modello F24 e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

## 2.3 Come si paga

**Il diritto annuale è versato tramite il modello F24 con modalità telematica.**

L'impresa che vanta crediti per altri tributi e/o contributi può compensare con quanto dovuto per il diritto annuale (vedi [cap. 4](#)).

E' possibile eseguire il versamento anche tramite la piattaforma **PagoPA**; si tratta di uno strumento che permette di effettuare il calcolo e il pagamento online del diritto annuale a partire dal diritto annuale dovuto per l'anno 2016 e solo se il versamento viene eseguito entro il termine ordinario (le istruzioni sono consultabili **qui**);

**Il diritto annuale di prima iscrizione** deve essere pagato **selezionando l'addebito automatico sul conto telematico** in fase di invio della pratica telematica di iscrizione o tramite **modello F24**.

**ATTENZIONE:**

- Il modello F24 non può essere utilizzato per il pagamento delle cartelle;
- Con la modalità PagoPa non può essere utilizzata la compensazione.

## **2.4 Compilazione del modello F24**

**Nell'intestazione del modello F24**, oltre agli altri dati dell'impresa, **deve essere riportato il codice fiscale e non la partita IVA, qualora diversa**.

La sezione da compilare è la **Sezione IMU e altri Tributi locali** in cui occorre indicare:

- alla colonna *codice ente*, la sigla **MN**;
- alla colonna *codice tributo*, il tributo **3850**;
- alla colonna *anno di riferimento*, indicare l'anno per il quale si procede al pagamento;
- alla colonna *importi a debito versati*, **l'importo da versare**.

L'impresa che esercita attività economica attraverso unità locali/sedi secondarie in altre province, deve indicare alla voce *codice ente/codice comune* la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale/sede secondaria.

**Nel caso di errata compilazione ovvero di errata trasmissione del modello F24 da parte dell'intermediario** (es. errata indicazione del codice tributo oppure dell'anno di riferimento, o ancora dell'errata indicazione del C.F.) è possibile richiedere all'Ufficio Ragioneria la rettifica e/o l'attribuzione del versamento con il modello di rettifica F24 (vedi **cap. 9**).

Per l'errata indicazione del Codice Ente, solo nel caso in cui lo stesso rientri all'interno del sistema delle Camere di commercio (es., invece di indicare il codice ente "MN" per versare a favore della Camera di commercio di Mantova, viene indicato erroneamente il codice ente "BS" e quindi il versamento è eseguito a favore della Camera di commercio di Brescia), occorre contattare l'Ufficio Ragioneria per dare informazione dell'accaduto e accertarsi della procedura da adottare.

Se il codice Ente utilizzato è quello di un altro Ente al di fuori del sistema camerale, si dovrà richiederne il rimborso all'ente destinatario dell'erroneo versamento ed eseguirne uno nuovo alla Camera di commercio.

#### **ATTENZIONE ALLE TRUFFE:**

**La Camera di commercio non invia bollettini di conto corrente postale** per il pagamento del diritto annuale.

Eventuali richieste per versamenti inerenti l'iscrizione a "Repertori, Elenchi, Annuari" con allegata una richiesta di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale preintestato non hanno alcuna attinenza con la Camera di commercio.

**La Camera di commercio non telefona per richiedere le coordinate bancarie ai fini di un rimborso.** Per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale il legale rappresentante dell'impresa presenta l'apposita domanda di rimborso nella quale vengono indicate le coordinate bancarie.

Si consiglia di non fornire dati a soggetti che si qualificano come Camera di commercio e che richiedono coordinate bancarie per effettuare eventuali rimborsi.

## **2.5 Quando si paga**

**Il versamento del diritto deve essere eseguito in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (primo termine).** L'anno al quale il diritto annuale fa riferimento corrisponde all'anno per cui si esegue il versamento dell'acconto delle imposte.

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi, si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

La scadenza del versamento che coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

**Nei primi trenta giorni successivi al termine ordinario di pagamento (secondo termine), le imprese possono a scelta applicare il ravvedimento breve (vedi cap. 6) o eseguire il versamento del diritto annuale maggiorando l'importo dello 0,40%.** In quest'ultimo caso occorre compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.

Qualora il pagamento sia eseguito nei 30 giorni successivi al termine ordinario di pagamento, la maggiorazione deve essere applicata anche quando il diritto è pagato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi e anche con modello F24 a saldo zero.

Qualora il pagamento non sia eseguito nei 30 giorni successivi al termine ordinario, è possibile applicare il ravvedimento operoso lungo entro un anno dal termine ordinario di pagamento (vedi [cap. 6](#)).

Se il pagamento non è eseguito nei termini suddetti, in fase di accertamento è applicata una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54 (vedi [cap.7](#)).

### **Termini ordinari di versamento per le società di capitali:**

- le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;**
- le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;**
- le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;**
- le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;**

**NOTA BENE: se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.**

## **2.6 Imprese di prima iscrizione**

**Per le imprese, i soggetti R.E.A. e le unità locali di nuova iscrizione, il versamento del diritto annuale deve essere eseguito entro 30 giorni dall'invio della pratica telematica di iscrizione.**

Qualora il versamento non sia eseguito nel termine suddetto, si può usufruire del ravvedimento operoso entro un anno dal termine di pagamento (vedi [cap. 6](#)).

Il diritto annuale versato per l'iscrizione di una nuova impresa o unità locale, assolve l'obbligo del primo anno di iscrizione al Registro delle Imprese.

## **3. Casi particolari**

### **3.1 Liquidazione o inattività**

Per le imprese in stato di liquidazione o inattività non cessa l'obbligo di versamento del diritto annuale fintanto che restano iscritte nel Registro delle Imprese.

### **3.2 Concordato preventivo e amministrazione straordinaria**

L'obbligo di versamento permane per le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo e per le imprese in stato di amministrazione straordinaria. Per queste ultime il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 546959 del 30 gennaio 2004).

### **3.3 Decesso del titolare di impresa individuale**

In caso di decesso del titolare di un'impresa individuale, l'obbligo di versamento sussiste fino all'anno del decesso.

Se il pagamento non è stato eseguito, l'obbligazione tributaria del deceduto, comprensiva di interessi, si trasmette agli eredi salvo rinuncia dell'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3520 del 24/07/2001).

### **3.4 Trasferimento sede**

In caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio presso cui l'impresa è iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'impresa costituita in corso d'anno, che durante lo stesso trasferisce la sede in altra provincia, versa il diritto solo alla Camera di Commercio di prima iscrizione.

### **3.5 Trasformazioni**

La trasformazione di natura giuridica avvenuta in corso d'anno è ininfluenza ai fini della determinazione del diritto annuale poiché, per la determinazione del diritto dovuto si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3020 del 24/07/2001).

### **3.6 Esercizio a cavallo d'anno**

Le imprese con esercizio a cavallo d'anno hanno un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile secondo il mese di chiusura dell'esercizio e sono legittimate a eseguire il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione, senza dover versare l'interesse dello 0,40% se non nei

diversi e particolari termini dei loro pagamenti e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie (Circolare M.A.P. del 4 giugno 2003 n. 553291).

Vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte, consentendo così alle imprese di versare il diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

**Esempio:**

Un'impresa che chiude l'esercizio il 30 settembre 2016, e approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso esercizio, deve versare il saldo imposte per l'anno 2015 e il primo acconto delle imposte per l'anno 2016 entro il 16 marzo 2017; tale impresa sarà, quindi, legittimata a eseguire contemporaneamente il versamento del diritto annuale per l'anno 2016, commisurato al fatturato 2015, entro il termine sopra evidenziato.

### **3.7 Esercizio prolungato**

Le società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi) versano il diritto dovuto per l'anno di prima iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. Il primo anno successivo all'iscrizione - quando il primo esercizio non è ancora terminato - eseguiranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato, al momento dell'esazione ordinaria. Il secondo anno successivo all'iscrizione, provvederà a versare l'eventuale conguaglio relativo al diritto annuale dell'anno precedente insieme al diritto annuale dell'anno in corso. Si veda in proposito la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003.

**Esempio:**

Una società, che si iscrive al Registro delle Imprese a settembre 2015 decidendo, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato fino a dicembre 2016:

- all'atto dell'iscrizione sarà tenuta a versare il diritto annuale in misura fissa (pari al primo scaglione di fatturato);
- entro il termine ordinario di pagamento del diritto per l'anno 2016, verserà un importo pari alla misura fissa prevista nel primo scaglione di fatturato in quanto la società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha alcuna base imponibile su cui calcolare l'importo da versare;
- nel mese di giugno 2017 la società provvederà al versamento del diritto annuale per l'anno 2017, calcolato sull'intero fatturato realizzato dall'impresa dal momento della costituzione sino alla scadenza del primo esercizio sociale.

### **3.8 Fusione societaria**

La fusione di società può avvenire tramite la costituzione di una nuova società e l'estinzione delle società preesistenti (**fusione per unione**), oppure attraverso

l'acquisizione da parte di una società già esistente detta incorporante, di una o più società o parti di esse, dette incorporate (**fusione per incorporazione**). In caso di fusione societaria l'effetto dell'estinzione per la società fusa o incorporata decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante o dalla data di nuova costituzione nel Registro delle Imprese della nuova società.

Nel caso di fusione per unione, la nuova società è tenuta, nell'anno della fusione, al versamento del diritto annuale per la sede e le unità locali di nuova iscrizione estranee alla fusione nei termini previsti per le imprese nuove iscritte. La società estinta a seguito della fusione è tenuta al versamento del diritto entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi versando il diritto relativo anche alle unità locali conferite.

Nel caso di fusione per incorporazione, la società già esistente (incorporante) è tenuta, nell'anno della fusione, al versamento del diritto annuale per la sede e le unità locali preesistenti alla fusione; la società incorporata è tenuta al versamento del diritto entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi versando il diritto relativo anche alle unità locali conferite. Nell'anno successivo il diritto sarà corrisposto solo dalla società incorporante.

Nel caso in cui l'incorporazione avvenga in data anteriore alla scadenza del diritto annuale e la società incorporata sia già cancellata dal Registro delle Imprese, il versamento dovrà essere eseguito indicando sul modello F24 il codice fiscale dell'impresa incorporata sebbene cancellata.

### **3.9 Scissione**

La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero patrimonio o sua parte a più società preesistenti o di nuova costituzione e mediante assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

Ai fini del pagamento del diritto annuale relativo all'annualità in cui è avvenuta la scissione, valgono le medesime considerazioni indicate nel caso di fusione (vedi **cap. 3.8**): il diritto delle unità locali conferite è dovuto solo dalla società scissa, mentre la società beneficiaria verserà il diritto limitatamente alla sede o a eventuali altre unità locali preesistenti e non oggetto di conferimento.

### **3.10 Cessione di azienda**

La cessione di azienda per atto tra vivi (compravendita, donazione, ecc.) non comporta l'esenzione automatica dal pagamento del diritto annuale. Il deposito dell'atto non produce la cancellazione del soggetto cedente: per essere esonerato dal pagamento è necessario che il cedente presenti domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il presupposto impositivo è l'iscrizione nel Registro delle Imprese (vedi [cap. 1.1](#)) per cui:

- il **cedente** è tenuto al pagamento del diritto annuale **fino all'anno di presentazione della domanda di cancellazione**;
- il soggetto **subentrante** è tenuto al pagamento del diritto annuale **dall'anno in cui presenta la domanda di iscrizione** al Registro delle Imprese.

### 3.11 Imprese cancellate d'ufficio

**Le imprese cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese**, giusta ordinanza del Giudice del Registro delle Imprese emessa ai sensi del D.P.R. 23/07/2004 n. 247, **sono esonerate dal pagamento del diritto annuale a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata emessa l'ordinanza.**

### 3.12 Imprese inattive

**Le imprese iscritte** nel Registro delle Imprese **che non hanno denunciato l'inizio attività** e quindi **inattive**, **sono tenute al pagamento** del diritto annuale perché l'esercizio dell'attività non costituisce presupposto impositivo.

**Le imprese attive che hanno denunciato la cessazione delle attività** e sono rimaste iscritte nel Registro delle Imprese, **sono tenute al pagamento** fino all'anno di presentazione della domanda di cancellazione.

**E' l'iscrizione nel Registro delle Imprese che determina l'obbligo di versamento del diritto annuale** (vedi [cap. 1.1](#)).

### 3.13 Nuove unità locali già attive

**Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali** (o sedi secondarie) in corso d'anno con data inizio attività retroattiva (anni precedenti a quello di presentazione della denuncia) **sono tenute al pagamento del diritto annuale a partire dall'anno di presentazione della denuncia di iscrizione** e non dall'anno di avvio dell'attività.

E' l'iscrizione o annotazione dell'impresa nei registri di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 a costituire presupposto impositivo (vedi [cap. 1.1](#)) e non l'avvio dell'attività (Circolare Ministero Attività Produttive del 30/01/2004).

## 4. Compensazione

I contribuenti che:

- hanno versato il diritto annuale in misura superiore al dovuto;
- hanno versato più volte il diritto annuale dovuto per lo stesso anno;



- hanno eseguito il versamento a una Camera di Commercio alla quale non competeva il diritto;

possono eseguire la compensazione degli erronei versamenti a credito, con altri versamenti a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo.

La compensazione consente al contribuente di recuperare immediatamente il credito vantato in sede di compilazione del modello F24.

A tal fine è necessario trasmettere il modello F24 indicando nel rigo relativo al debito, l'importo del tributo da pagare e nel rigo riferito al credito l'importo erroneamente versato o versato in eccedenza.

**E' esclusa la compensazione per le somme versate con i codici:**

- **3851 – Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale**
- **3852 – Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale**

Per portare in compensazione eventuali importi di diritto annuale erroneamente versati alla Camera di Commercio di Mantova si deve compilare la *Sezione IMU ed altri Tributi locali* del modello F24, indicando:

- nella colonna *codice ente locale*, la sigla della provincia **MN**
- nella colonna *codice tributo*, il codice **3850**
- nella colonna *anno di riferimento*, l'anno per il quale il diritto è stato erroneamente versato
- nella colonna degli *importi a credito compensati*, l'importo da portare in compensazione.

## 5. Rimborso

Le richieste di rimborso di un importo di diritto annuale pagato per errore o in misura superiore al dovuto, devono essere presentate, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti, a pena di decadenza, **entro 24 mesi dal versamento** stesso.

La domanda di rimborso va inviata all'Ufficio Ragioneria della Camera di Commercio di Mantova, debitamente compilata, sottoscritta e corredata della richiesta documentazione.

**Non si dà corso all'evasione delle richieste di rimborso presentate prive della necessaria documentazione, incomplete o presentate fuori termine.**

La Camera di Commercio sospenderà il rimborso se alla data della domanda tutti i versamenti del diritto annuale non risultano regolari.

Per il modello di rimborso vedi [cap. 9](#).

In caso di:

- 1) più pagamenti della stessa cartella di pagamento (es: società più soci);
- 2) pagamento di cartella sgravata.

procede al rimborso, direttamente l'agente della riscossione.

## 6. Ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento operoso consente, **entro un anno dalla violazione**, di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie mediante il pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale (art. 1284 codice civile) con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

**Al ravvedimento operoso del diritto annuale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 16 del Decreto Legge 185/2008 (Decreto anti-crisi), convertito nella Legge 2/2009 e dall'art. 1 comma 20, della Legge 220/13.12.2010 (Circolare MSE n. 0062417 del 30 dicembre 2008).**

### 6.1 Come si applica il ravvedimento

Possono usufruire del ravvedimento operoso le imprese che **non hanno versato** il diritto annuale alla scadenza o che lo **hanno versato in misura incompleta**.

Il ravvedimento può essere applicato **entro un anno dal termine del pagamento del diritto annuale** che coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (di norma il 16 giugno) ovvero diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

L'esecuzione del versamento del diritto, della sanzione e degli interessi, **nello stesso giorno e con lo stesso modello F24**, è condizione necessaria per il perfezionamento dello stesso (art. 6 del D.M. n. 54/2005 e Circolare MAP n. 3587/c del 20/06/2005).

Per l'**OMESSO VERSAMENTO** è necessario eseguire il contestuale pagamento dell'importo del diritto annuale non pagato alla scadenza, degli interessi e della sanzione ridotta come segue:

- in caso di ravvedimento effettuato **entro trenta giorni dal termine ordinario** (cosiddetto **ravvedimento breve**):
  1. l'importo del diritto annuale non pagato;
  2. gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di scadenza ordinaria alla data in cui si esegue il versamento;
  3. la sanzione ridotta pari al 3,75% del diritto dovuto (corrispondente a 1/8 della sanzione minima del 30%);

- in caso di ravvedimento effettuato **oltre trenta giorni ed entro un anno dal termine di pagamento** (cosiddetto **ravvedimento lungo**):
  1. l'importo del diritto annuale non pagato;
  2. gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di scadenza ordinaria alla data in cui si esegue il versamento;
  3. la sanzione ridotta pari al 6% del diritto dovuto (corrispondente a 1/5 della sanzione minima del 30%).

**ATTENZIONE:**

- **per le imprese che risultano essere già iscritte** al Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio, il termine di pagamento da cui far partire il ravvedimento operoso corrisponde al primo termine utile per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (articolo 3 della Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C);
- **per le nuove iscrizioni** di imprese o di unità locali il termine di pagamento corrisponde al trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

Per i **VERSAMENTI INSUFFICIENTI**, ai fini dell'individuazione del termine da cui far decorrere il ravvedimento occorre fare riferimento alla data in cui è stato eseguito il parziale versamento.

Per il **versamento parziale eseguito entro il termine ordinario** (primo termine), il ravvedimento decorre dalla scadenza ordinaria e il diritto da versare è dato dalla differenza tra l'importo dovuto e l'importo parziale versato; il contestuale pagamento dell'importo del diritto annuale non pagato alla scadenza, degli interessi e della sanzione ridotta va eseguito come segue:

- in caso di ravvedimento effettuato **entro trenta giorni dal termine ordinario** (cosiddetto **ravvedimento breve**):
  1. differenza tra importo dovuto e importo parziale versato;
  2. gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di scadenza ordinaria alla data in cui si esegue il versamento;
  3. la sanzione ridotta pari al 3,75% del diritto dovuto (corrispondente a 1/8 della sanzione minima del 30%);
- in caso di ravvedimento effettuato **oltre trenta giorni ed entro un anno dal termine di pagamento** (cosiddetto **ravvedimento lungo**):
  1. differenza tra importo dovuto e importo parziale versato;
  2. gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di scadenza ordinaria alla data in cui si esegue il versamento;

3. la sanzione ridotta pari al 6% del diritto dovuto (corrispondente a 1/5 della sanzione minima del 30%).

Per il **versamento parziale eseguito dopo il termine ordinario ed entro il periodo di maggiorazione**, il termine per il ravvedimento decorre dal secondo termine e il diritto da versare è dato dalla differenza tra l'importo dovuto maggiorato dello 0,40% e l'importo parziale versato; il contestuale pagamento dell'importo del diritto annuale non pagato alla scadenza, degli interessi e della sanzione ridotta va eseguito come segue:

- in caso di ravvedimento effettuato **entro trenta giorni dal termine di pagamento** (cosiddetto **ravvedimento breve**):
  1. differenza tra importo dovuto maggiorato dello 0,40% e importo parziale versato;
  2. gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di scadenza ordinaria alla data in cui si esegue il versamento;
  3. la sanzione ridotta del 3,75% del diritto dovuto (pari a 1/8 della sanzione minima del 30%);
- in caso di ravvedimento effettuato **oltre trenta giorni ed entro un anno dal termine di pagamento** (cosiddetto **ravvedimento lungo**):
  1. differenza tra importo dovuto maggiorato dello 0,40% e importo parziale versato;
  2. gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di scadenza ordinaria alla data in cui si esegue il versamento;
  3. la sanzione ridotta del 6% del diritto dovuto (pari a 1/5 della sanzione minima del 30%).

## 6.2 Codici tributo per il ravvedimento

Il pagamento va eseguito con modello F24, compilando la *Sezione IMU e altri tributi locali*, versando **contestualmente** i seguenti codici tributo:

- codice tributo **3850** per il diritto annuale
- codice tributo **3851** per gli interessi
- codice tributo **3852** per la sanzione

### **ATTENZIONE:**

**il codice tributo 8911** "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA" **non può essere utilizzato per il pagamento della sanzione relativa al diritto annuale; se erroneamente utilizzato non sana la violazione.**

### 6.3 Inefficacia del ravvedimento

Il ravvedimento è inefficace e quindi la violazione commessa non è sanata in caso di:

- pagamento di **diritto e/o interessi e/o sanzione calcolati in misura inferiore al dovuto** (ravvedimento *insufficiente*);
- pagamento eseguito **oltre un anno dal termine** del diritto annuale (ravvedimento *fuori termine*).

## 7. Sanzioni

### 7.1 Violazioni nel pagamento del diritto annuale

Nel caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile tra il **10 e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto**, secondo i criteri del D.Lgs. n. 472/97, del D.M. n. 54/2005, del Regolamento della Camera di Commercio di Mantova approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2006 in vigore dal 25 maggio 2006 e della nota n. 172574 del 22/10/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce l'applicabilità al diritto annuale della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 in merito ai versamenti carenti.

In base alle suddette disposizioni si configurano le seguenti infrazioni:

a) **OMESSO VERSAMENTO** al quale si applica una **sanzione del 30%** come di seguito specificato:

1. in caso di **versamento non eseguito** la sanzione è calcolata sull'ammontare del diritto dovuto;
2. in caso di **tardato versamento**, ossia versamento totale del diritto annuale eseguito oltre 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, la sanzione è calcolata sull'ammontare del diritto dovuto;
3. In caso di **incompleto versamento**:
  - se l'*incompleto versamento* è stato eseguito entro la scadenza del termine ordinario (primo termine) la sanzione è commisurata alla parte di diritto non versato dall'impresa;
  - se l'*incompleto versamento* è stato eseguito entro la scadenza del secondo termine la sanzione è commisurata alla parte di diritto non versato dall'impresa derivante dalla differenza dell'importo dovuto maggiorato dello 0,40% e di quanto versato;
  - se l'*incompleto versamento* è stato eseguito oltre trenta giorni dalla scadenza ordinaria (primo termine), la sanzione è commisurata all'intero importo dovuto.

b) **TARDIVO VERSAMENTO**, ossia versamento totale eseguito dalle imprese e dalle unità locali di nuova iscrizione nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del pagamento, si applica una **sanzione del 10%** sull'intero importo dovuto e versato.

La sanzione base del 30% stabilita dal DM n. 54/2005 è incrementata nei casi previsti dal Regolamento camerale consultabile **qui**.

## 7.2 Iscrizione a ruolo

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 359/2001, nel caso di mancato pagamento, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta.

La Camera di Commercio di Mantova provvede all'irrogazione delle sanzioni per omesso o tardivo pagamento del diritto annuale mediante **iscrizione a ruolo senza previa contestazione** avvalendosi delle disposizioni dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 13 del Regolamento camerale.

Gli importi iscritti a ruolo sono notificati tramite cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione competente per territorio.

Nella cartella di pagamento è indicato l'ente creditore (Camera di Commercio di Mantova), l'ufficio interessato (Ufficio Ragioneria), il tipo di violazione (omesso, omessa mora, tardato o incompleto), l'anno di riferimento e il numero R.E.A. di iscrizione al Registro delle Imprese.

La facoltà di concedere la rateazione del pagamento di somme iscritte a ruolo è di competenza dell'Agente della riscossione indicato in cartella.

Gli importi dovuti devono essere versati secondo le modalità comunicate dall'Agente della riscossione.

## 7.3 Riesame della posizione in autotutela

Il contribuente che riscontra un errore (ad esempio, ha la copia quietanzata del modello F24 o di altra ricevuta di pagamento) può chiedere il riesame della posizione inviando la richiesta motivata all'ufficio Ragioneria il quale, a seguito del riesame della posizione, potrà provvedere all'eventuale annullamento totale o parziale della cartella di pagamento o al rigetto della stessa.

Per richiedere il riesame della posizione occorre comunicare il numero della cartella di pagamento, la denominazione dell'impresa interessata, il numero di codice fiscale, il numero R.E.A. di iscrizione al Registro delle Imprese, indicati nella prima pagina della cartella e nella sezione denominata **Dettaglio degli addebiti**, la motivazione della richiesta.

La richiesta di riesame della posizione deve essere inviata unitamente alla copia della prima pagina della cartella di pagamento denominata **Dettaglio degli addebiti** e la

copia del modello F24 o di altra ricevuta di versamento o di altra documentazione a supporto della richiesta.

Nel capitolo 9 Modulistica è disponibile il modello “Richiesta di sgravio in autotutela cartella di pagamento relativa al diritto annuale”.

Per i contatti dell’ufficio vedi [cap. 8.1](#).

## 7.4 Ricorso avverso cartella di pagamento

Il ricorso, in bollo, deve essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova entro 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre) e notificato alla Camera di Commercio di Mantova tramite Ufficiale Giudiziario o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta all’ente presso l’Ufficio Protocollo.

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova il fascicolo contenente l’originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure la fotocopia del ricorso con la dichiarazione di conformità all’originale da parte dello stesso ricorrente e con la fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.

## 7.5 Prescrizione

Il diritto annuale è soggetto a **prescrizione ordinaria di dieci anni** dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità, poiché la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell’articolo 2946 del Cod. Civile.

# 8. Contatti







## 8.1 Orari e contatti

<b>Camera di Commercio I.A.A.</b> <b>Ufficio Ragioneria</b> Via Pietro Fortunato Calvi, 28 – 46100 Mantova <b>Sito Internet</b> <b>pec</b> <b>e-mail</b>	<b>Orari di apertura al pubblico:</b> dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00 <b><a href="http://www.mn.camcom.gov.it">www.mn.camcom.gov.it</a></b> <b><a href="mailto:cciaa@mn.legalmail.camcom.it">cciaa@mn.legalmail.camcom.it</a></b> <b><a href="mailto:diritto.annuale@mn.camcom.it">diritto.annuale@mn.camcom.it</a></b>
<b>Verifiche e controlli sulla posizione REA</b>	<b>Tel. 0376 234252/253</b> <b>Orari per informazioni telefoniche:</b> dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

<p><b>Call Center per informazioni di carattere generale</b> Numerazione a tariffazione urbana</p>	<p><b>0376 234000</b> attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00</p>
--	---

## 9. Modulistica

I seguenti modelli sono scaricabili dal sito internet [www.mn.camcom.gov.it](http://www.mn.camcom.gov.it):

- Richiesta controllo pagamenti diritto annuale per partecipazione a bando 
- Richiesta di recupero importo diritto annuale erroneamente versato ad altra CCIAA 
- Richiesta situazione debitoria 
- Richiesta di rimborso 
- Richiesta di rettifica del Mod. F24 relativo al versamento del diritto annuale 
- Richiesta di sgravio in autotutela cartella di pagamento relativa al diritto annuale 

## 10. Normativa

La normativa è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Mantova al link [http://www.mn.camcom.it/index.phtml?Id\\_VMMenu=1175](http://www.mn.camcom.it/index.phtml?Id_VMMenu=1175).